

# *Consiglio regionale della Toscana*

**LEGGE REGIONALE N. 72/2016  
(Atti del Consiglio)**

**Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.**

\*\*\*\*\*

**Approvata dal Consiglio regionale nella  
seduta del 23 novembre 2016**

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

Art. 1 - Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

Art. 2 - Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

Art. 3 - Abrogazioni

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Tipologie di spese.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: "manifestazioni" è sostituita dalla seguente: "iniziative".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole: "in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza." sono soppresse.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 è aggiunta la seguente:  
"b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.".

#### Art. 2

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro.

Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro

1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.".

Art. 3  
Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.

IL PRESIDENTE  
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO  
Antonio Mazzeo

<b>ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI</b>
---------------------------------------

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 27 settembre 2016, n. 129

**Proponente:**

**Consigliere** Giacomo Bugliani

**Assegnata** alla 1<sup>^</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 17 novembre 2016

**Approvata** in data 23 novembre 2016

**Divenuta** legge regionale 72/2016 (atti del Consiglio)